



ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
SERVIZIO VIGILANZA

Palermo, lì 5 LUGLIO 2002

Prot. n. 18402

Oggetto: **L.R. 26 marzo 2002, n.2, articolo 80: adempimenti funzionari delegati.**
Allegati: Modulo di certificazione.

Al Presidente della Regione
Agli Assessori Regionali
Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali
All'Ispettore Generale dell'Azienda Foreste Demaniali
Ai Dirigenti degli Uffici Speciali
Ai Dirigenti delle Ragionerie centrali
Alla Corte dei Conti - Sezione di controllo
LORO SEDI

L'art. 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 14 del 27 marzo 2002, ha riformato in maniera sostanziale gli adempimenti dei funzionari delegati in tema di rendicontazione e definito nuove procedure di controllo dei rendiconti.

Con riferimento al comma 1 del citato art. 80, con il quale viene sostituito il comma 4 dell'art. 13 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, si coglie l'occasione per chiarire il significato della dizione "avvenuta utilizzazione dell'accreditamento" già contenuta nella precedente formulazione.

Si ritiene che detta espressione, oltre naturalmente all'avvenuto pagamento dell'intera somma disponibile sull'apertura di credito, può riferirsi anche alle seguenti ipotesi:

- avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento che esaurisce le disponibilità dell'apertura di credito;
- insufficienza delle somme accreditate a far fronte ad obbligazioni giuridiche da perfezionare, fermo restando che l'attività contrattuale dei funzionari delegati rimane subordinata all'esistenza della copertura finanziaria e/o delle autorizzazioni previste.

La richiesta di emissione di una nuova apertura di credito deve essere accompagnata da apposita dichiarazione di responsabilità del funzionario delegato con riferimento alle ipotesi sopra specificate.

Il comma 2 del citato art. 80 della L.R. 2/2002 sostituisce i commi 8 e 9 dell'art. 13 della L.R. 47/77 e introduce l'obbligo per i funzionari delegati di presentare, in luogo del rendiconto, una certificazione attestante l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore, unitamente alla dichiarazione che la documentazione relativa è in loro possesso.

La certificazione, presentata per singola apertura di credito o per più aperture di credito relative allo stesso capitolo di bilancio, va effettuata utilizzando il modulo allegato. Il modulo deve essere inviato, in duplice copia, soltanto all'Amministrazione che ha emesso l'apertura di credito, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Qualora i funzionari delegati non dovessero trasmettere le certificazioni in parola o non dovessero fornire, sempre entro sessanta giorni, i chiarimenti o le integrazioni richiesti dalle Amministrazioni competenti, queste ultime dovranno applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 337 del regolamento di contabilità pubblica (comma 3), quando l'eventuale inadempienza non dipenda da causa di forza maggiore.

Le amministrazioni attive, al completamento delle verifiche di competenza, trasmetteranno alle Ragionerie centrali di riferimento la seconda copia delle certificazioni.

Le Ragionerie centrali, entro la data del 30 giugno di ogni anno, provvederanno alla registrazione informatica delle certificazioni, relative all'esercizio precedente, pervenute ed avranno cura di segnalare all'Amministrazione attiva la mancata presentazione delle certificazioni anche ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ai funzionari delegati inadempienti .

Resta fermo che, qualora l'Amministrazione competente non ottemperi all'obbligo dell'applicazione della sanzione pecuniaria, il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, su segnalazione della Ragioneria centrale, vi provvede in via sostitutiva, ai sensi del comma 10 dell'art. 13 della l.r. 47/77, dandone comunicazione alla Corte dei conti.

Il comma 3 del medesimo art. 80, nell'aggiungere l'ultimo comma al citato art. 13 della L.R. 47/77, completa il nuovo sistema dei controlli, attribuendo all'Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze il potere di programmare, con decreto motivato, il controllo a campione da parte delle Ragionerie centrali su rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spesa, indicandone i criteri.

Si coglie l'occasione per chiarire che, nella modifica introdotta dall'art. 80, l'ultimo comma dell'art. 13 della l.r. 47/77 è numerato 10 anziché 11, come correttamente va considerato con riferimento alla progressione numerica già esistente.

La revisione a campione dei rendiconti si esplicherà attraverso il controllo contabile e di legalità.

In caso di mancata approvazione definitiva del rendiconto, si avvierà l'iter per il giudizio di responsabilità contro il funzionario delegato

Eventuali necessari interventi ispettivi, conseguenti alla revisione delle aperture di credito, dovranno essere richiesti al Dipartimento Bilancio e Tesoro - Servizio Vigilanza, che avrà facoltà di interessare anche l'Amministrazione di riferimento.

Dopo la conclusione della revisione, il rendiconto, con tutta la documentazione giustificativa, verrà restituito al funzionario delegato, mentre la Ragioneria centrale manterrà soltanto una copia del modello di rendicontazione in uso (in atto denominato mod. 44 s.c.), fatta

eccezione per il caso in cui il rendiconto non venga approvato. In tale ultima ipotesi la Ragioneria tratterà agli atti il rendiconto con tutta la documentazione giustificativa.

Nell'ipotesi di mancata presentazione alla Ragioneria centrale del rendiconto nei termini prescritti ovvero qualora non vengano forniti i chiarimenti o le integrazioni richiesti, sempre entro il termine di sessanta giorni, la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 337 del R.D. n. 827 del 23/5/1924, sarà applicata dall'Assessorato Bilancio e Finanze su apposita segnalazione della Ragioneria centrale, corredata da una relazione finalizzata alla corretta quantificazione dell'importo della sanzione da applicare.

E' appena il caso di evidenziare che la redazione del rendiconto dovrà essere completata prima della data apposta sulla certificazione, atteso che quest'ultima non è sostitutiva del rendiconto, ma è un atto con il quale il funzionario delegato certifica l'avvenuta rendicontazione.

Resta inteso, inoltre, che sui documenti giustificativi della spesa (fatture etc.) i funzionari delegati dovranno sempre riportare numero, data e capitolo dell'O.A. su cui grava la spesa.

I funzionari delegati dovranno, inoltre, custodire tutta la documentazione concernente la gestione degli OO.AA. emessi in loro favore, indipendentemente dall'avvenuto controllo da parte della competente Ragioneria centrale o della Corte dei conti, per tutto il periodo di tempo, normativamente previsto, durante il quale essa può tornare utile o necessaria ad opporsi ad eventuali pretese da parte di soggetti creditori soddisfatti tramite l'utilizzo dell'O.A. o di altri soggetti interessati e comunque per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

La nuova normativa si applica alle procedure di rendicontazione inerenti le aperture di credito emesse a partire dall'esercizio finanziario 2002.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet della Regione <http://www.regione.sicilia.it/bilancio/index.htm>; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

L'ASSESSORE
Alessandro Pagano

**CERTIFICAZIONE DELL'ENTITA' DEI PAGAMENTI
SULLE APERTURE DI CREDITO**

art. 13 comma 8 l.r. 47 dell'8/7/1977 come sostituito dall'art.80 l.r.2 del 26/3/2002

ALL' (AMMINISTRAZIONE
REGIONALE) (1)

(IL FUNZIONARIO DELEGATO)(2)

CERTIFICA DI AVERE EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO(3).....
I PAGAMENTI SOTTOELENCATI:

CAPITOLO	NUMERO O.A/Es.Fin.(4)	IMPORTO(5)	PAGAMENTI

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI IN CUI INCORRE NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, CHE LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA SOPRA CERTIFICATA E' IN PROPRIO POSSESSO.

TIMBRO E FIRMA(2)

(1) L'Assessorato Regionale che ha emesso l'Apertura di Credito e a cui deve essere rilasciata la dichiarazione, con la specificazione del relativo dipartimento. Ad es. Assessorato regionale Beni Culturali Ambientali e P.I. Dipartimento Pubblica Istruzione.

(2) L'intestatario dell'apertura di credito: ad. es: il Sindaco del comune di Patti, Il rappresentante legale dell'ente., Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Enna, L'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa, Il Preside dell'Istituto sperimentale ect.

(3) Anno in cui sono state effettuate le spese sulle aperture di credito elencate.

(4) Va riportato il numero dell'apertura di credito con l'indicazione dell'anno di emissione. (es: O.A. n. 2/2000).

(5) L'importo iniziale dell'apertura di credito se l'esercizio rendicontato è lo stesso di quello dell'emissione dell'apertura- importo trasportato se l'esercizio del rendiconto è successivo a quello dell'emissione dell'apertura di credito.